

La riconciliazione tra i coniugi è provata solo con la ripresa delle relazioni materiali

---

Cassazione civile sez. VI Ordinanza 23 settembre 2022 n. 27963

L'ordinanza in commento trae origine da un caso in cui in primo grado il Tribunale aveva pronunciato sentenza di divorzio tra due coniugi.

La moglie aveva proposto appello e la Corte aveva statuito che la stessa non avesse dato prova della ricostituzione del consorzio familiare attraverso il ritorno ad una comunione di vita ovvero la ripresa di relazioni reciproche ed oggettivamente rilevanti.

In Cassazione sempre la moglie denunciava la mancata corretta valutazione degli atti dato che la Corte di Appello non avrebbe considerato l'avvenuta ripresa della coabitazione e la ripresa del consorzio di vita avvenuta, secondo la moglie, per un periodo ininterrotto di dieci mesi e cioè sino al luglio del 2010.

Tale motivo di impugnazione viene respinto venendo considerata una censura in punto fatto non ammessa in sede di legittimità.

E la Corte sui presupposti necessari all'accertamento dell'avvenuta riconciliazione statuisce in punto che:

*“La parte che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione dei coniugi, dopo la separazione, ha l'onere di fornire una prova piena ed incontrovertibile, che il Giudice di merito è chiamato a verificare, tenendo presente che, in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, gli effetti della separazione cessano soltanto col fatto della coabitazione, la quale non può ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontro e di frequentazione, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali e che il relativo apprezzamento non può essere oggetto di sindacato di legittimità in presenza di una motivazione adeguata ed esaustiva”*